



TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE

VERBALE E PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA

(art. 221 D.L. 34/2020 come convertito con L. 77/2020)

DELLA CAUSA n. r.g. **3947/2020**

tra

IMMOBILIARE ARIA S.R.L.

ATTORE/I

e

LA SCALA - SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI S.P.A. (LA SCALA S.T.A.P.A.)
QUALE PROCURATRICE DI CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A. GUBER BANCA
SPA

CONVENUTO/I

Il Giudice

Visto il precedente decreto, ritualmente comunicato alle parti, di svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ex art. art. 221 D.L. 34/2020 come convertito con L. 77/2020 (e successiva proroga sino al 30 aprile 2021 ex art. 1 D.L. 125/2020, 23 DL 137/2020, art. 1 DL 2/2021);

Lette ed integralmente richiamate le note scritte depositate dalle parti;

RILEVATO:

- che, secondo quanto chiarito dai giudici di legittimità, “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell'istituto di credito mutuante, ma è elemento es-senziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi, per l'applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore; pertanto, il superamento di tale limite comporta, tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell'intero contratto, salva la conversione ex art. 1424 c.c., quanto ove sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo

ordinario con disapplicazione della disciplina di privilegio, la sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato d. lgs.” (vedi Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17439; vedi anche Cassazione civile sez. I, 21/01/2020, n.1193);

- che nella fattispecie, avuto riguardo anche alla documentazione prodotta da parte attrice appare dubbio il rispetto del limite di finanziabilità e con l’opposizione a precetto è dedotta anche la mancata previa notifica del titolo esecutivo;

P.Q.M.

sospende l’efficacia del precetto;

Si comunichi

Si comunichi

Il Giudice
dott. Luigi Nannipieri